



Emanato con Decreto Rettorale n. 21, prot. n. 3335/B13 del 6 novembre 2001 e modificato con D.R. n. 47, prot. n. 3213/B13 del 6 aprile 2011.

REGOLAMENTO INTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Approvazione del regolamento
- Art. 3 – Designazione del Presidente
- Art. 4 – Convocazione del Nucleo
- Art. 5 – Svolgimento delle sedute
- Art. 6 – Programmazione dei lavori
- Art. 7 – Pubblicità degli atti del Nucleo
- Art. 8 – Prerogative del Nucleo

Art. 1 - Oggetto

1. In applicazione dell'articolo 38, comma 4, dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto medesimo e dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", con il presente regolamento sono disciplinate le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione dell'Università, di seguito denominato "il Nucleo".

Art. 2 - Approvazione del regolamento

1. La competenza ad approvare il presente regolamento e le sue eventuali modifiche spetta al Nucleo, che vi provvede con le procedure di cui all'articolo 5.
2. Ad avvenuta approvazione del regolamento o di successive modifiche, il Presidente del Nucleo ne invia copia al Rettore dell'Università, per l'emanazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.

Art. 3 - Designazione del Presidente

1. Nella prima riunione, uno dei componenti del Nucleo è designato dai componenti medesimi, con le procedure di cui all'articolo 5, quale Presidente del Nucleo.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo, ne convoca le riunioni definendo l'ordine del giorno, coordina i lavori e cura la sottoscrizione e l'invio dei verbali delle sedute.

Art. 4 - Convocazione del Nucleo

1. Sulla base del calendario stabilito dal Nucleo o su richiesta di uno dei componenti, le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno dieci giorni prima, con lettera trasmessa per posta elettronica.
2. Alla convocazione è allegata la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza, se la convocazione è stata inviata oltre il termine disposto al comma 1, la validità della seduta è deliberata con l'accordo di tutti i componenti del Nucleo.
4. Ove necessario e limitatamente alla trattazione di specifici argomenti, il Presidente può invitare altri esperti, anche esterni all'Università, a partecipare alle riunioni del Nucleo.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Nucleo sono valide con la presenza di tutti i componenti. In casi debitamente motivati è consentita la teleconferenza o la procedura di consultazione scritta.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e sono immediatamente esecutive.
3. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dalla segreteria di cui al comma 4. Se non approvato seduta stante, il verbale è inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo entro 15 giorni dalla data della riunione, per l'approvazione tramite procedura di consultazione scritta. Il verbale approvato è trasmesso al Rettore e alla Direzione amministrativa dell'Università.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, con caratteristiche tali da renderla idonea ad assicurare il necessario supporto alle attività di valutazione.
5. Il Nucleo non può discutere né deliberare in ordine a oggetti non previamente iscritti all'ordine del giorno, se non con il consenso di tutti i componenti.

Art. 6 - Programmazione dei lavori

1. Il Nucleo stabilisce il calendario di massima delle proprie attività all'inizio di ciascun anno accademico. Il calendario comprende le attività da effettuare nonché la previsione del numero e della data delle riunioni da tenersi durante il periodo di riferimento.

Art. 7 - Pubblicità degli atti del Nucleo

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m. e i., gli atti e altri documenti del Nucleo sono pubblici. Il diritto di accesso ai predetti documenti è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Gli atti del Nucleo sono pubblicati nella sezione del sito internet di Ateneo dedicata alle attività del Nucleo stesso.

Art. 8 - Prerogative del Nucleo

1. Al fine del completo espletamento dei compiti ad esso assegnati dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente, il Nucleo ha diritto di accesso agli atti e altra documentazione o informazione nella disponibilità dell'Università.

2. Il Nucleo, in coerenza con la posizione di autonomia di cui dispone ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello Statuto dell'Università, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili annualmente dal Consiglio dell'Università per lo svolgimento delle attività di valutazione. La gestione operativa di tali risorse è assicurata dalla Direzione amministrativa dell'Università.